

LA MAGNA CHARTA LIBERTATUM. COME UN ELENCO DI PRIVILEGI DIVENNE UNA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI

La storia della *Magna Charta Libertatum* è fondamentale non solo per la storia dell'Inghilterra ma anche per quella dell'Europa intera, e quindi del mondo. È infatti a questo antico documento che si possono far risalire l'origine di alcuni importanti principi del diritto costituzionale e la nascita dei parlamenti degli stati moderni.

Quando nel 1215 essa fu concessa, non aveva il significato che oggi le si potrebbe attribuire: il re Giovanni, soprannominato "Senzaterra" perché l'anno prima era stato sconfitto dal re di Francia nella battaglia di Bouvines e aveva perso tutti i suoi possedimenti francesi, fu infatti costretto dai nobili di Inghilterra, per mantenere il trono, a sottoscriverla come un lungo elenco di concessioni e privilegi.

In questa scheda ne vogliamo analizzare brevemente il contenuto per vedere come il significato della *Charta* sia mutato nel tempo ed abbia rappresentato il primo passo della trasformazione del regno medioevale inglese in uno Stato moderno.

La *Magna Charta Libertatum* è un documento che il re d'Inghilterra concesse nel 1215 ai membri dell'alto clero (arcivescovi, vescovi e abati), ai nobili (conti e i baroni), ai funzionari di Stato (giudici, guardiani delle foreste, sceriffi e ministri) e, infine, ai suoi "fedeli sudditi". Sono esclusi da questo elenco i servi, ossia la maggior parte degli abitanti dell'Inghilterra di allora, tutti coloro cioè che lavoravano la terra e ad essa erano legati perché sottoposti all'autorità dei signori delle terre.

Il primo articolo precisa infatti che le concessioni fatte dal sovrano spettano agli uomini liberi del regno. I contadini sono bensì sudditi, ma lo sono, potremmo dire, a un secondo livello: essi sono vincolati (= non liberi) da legami di dipendenza ai signori (i nobili e il clero) cui furono concessi in beneficio assieme alle terre nel momento dell'investitura, quando cioè il sovrano conferiva ai suoi vassalli il possesso di un feudo con tutto ciò che in esso era contenuto.

Tradotto letteralmente, il titolo del documento vuol dire «grande "carta" delle libertà». Il termine "grande" indica semplicemente che il documento è un lungo elenco di articoli, alcuni dei quali analizzeremo più avanti. Riflettiamo invece qui, preliminarmente, sul termine "libertà".

LIBERTÀ AL PLURALE VUOL DIRE PRIVILEGIO

Nonostante valga solo per l'alto clero, i nobili e i funzionari di stato, *la Magna Charta* contiene importanti affermazioni che con il passare del tempo diventeranno dei fondamentali principi del diritto negli stati moderni. Osserviamone alcuni.

L'articolo 20, dicendo che «un uomo libero non sarà punito con multa per una piccola colpa, se non secondo il grado della colpa», afferma un importantissimo principio giuridico: la pena deve essere proporzionata al delitto. Un piccolo furto, ad esempio, non può essere punito con il taglio della mano; e questo è un notevole passo verso la civiltà, se si pensa che a quei tempi la pena era spesso lasciata alla discrezione dell'offeso, il quale esercitava così il diritto alla vendetta. Non solo, ma con le ultime parole dello stesso articolo - «nessuna delle suddette multe sia imposta eccetto che per la testimonianza giurata di uomini probi del vicinato» -, è riaffermato un principio, già praticato nella civiltà antica della Grecia e di Roma, ma che si era smarrito nei tempi delle invasioni barbariche: le accuse devono essere confermate da testimoni attendibili, ascoltati in un regolare processo.

L'articolo 39, «nessun uomo libero sia arrestato o imprigionato o multato o messo fuori legge o esiliato o danneggiato in alcun modo... eccetto che per legale giudizio dei suoi pari o secondo la legge del regno», pone un freno all'arbitrio di chi detiene il potere e dei giudici, e afferma implicitamente il diritto di ciascuno ad essere considerato innocente finché non sia stato giudicato da un tribunale.

È vero che per i nobili la *Magna Charta* riconosce il privilegio di essere giudicati dai loro pari e non dalla legge del sovrano, ma questa idea che ci debba essere un giudizio e un collegio

giudicante, e che prima della sentenza un uomo non possa essere perseguito in modo arbitrario dal potere è certamente vicina alla cultura giuridica moderna.

Sulla base di questa norma si è definito, nel diritto inglese, e da questo si è esteso a tutte le costituzioni democratiche contemporanee, il principio detto *habeas corpus*, espressione che vuol dire "abbi la disposizione della tua persona".

Si tratta di un principio sancito dal documento *Habeas corpus ad subiciendum* del XII secolo, che viene assunto dall'articolo 39 della *Magna Charta* e al quale si richiamarono i membri del Parlamento inglese nel 1628 quando sottoposero al re Carlo I la *Petition of Right*.

Divenne legge definitiva del regno nel 1679 con la promulgazione dell'*Habeas corpus Act*, che stabiliva che nessuno uomo potesse essere privato della libertà personale se non in forza di un mandato e sulla base di indizi oggettivi della sua colpevolezza; faceva inoltre divieto di detenzione arbitraria, e assicurava il diritto dell'imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli in un regolare processo.

LA MAGNA CHARTA, LE TASSE E I PARLAMENTI.

Alla base di diversi articoli della *Magna Charta*, quelli che concedono delle esenzioni fiscali e indirettamente fissano dei limiti alle pretese del sovrano di imporre le tasse, vi è poi un principio assai importante per la nascita e la storia dei Parlamenti moderni. Si tratta di un principio che gli storici del diritto condensano nella sigla "Q.O.T.", le iniziali di una proposizione che era presente nei codici del tardo diritto romano e recitava «*Quod Omnes Tangit ab omnibus approbatur*», ossia «ciò che tocca a tutti, da tutti deve essere approvato».

Questo principio sarà scritto a chiare lettere in un documento aggiuntivo alla *Magna Charta*, emanato da Edoardo I nel 1297, detto "*De tallagio non concedendo*", titolo che può essere tradotto un po' liberamente con questa espressione "in quali casi è legittimo non pagare le tasse". Il primo articolo dice infatti «nessuna taglia o contributo sarà imposta o prelevata da noi e dai nostri successori, nel nostro regno, senza la volontà e il comune assenso degli arcivescovi, vescovi e altri prelati, conti, baroni, uomini d'arme, borghesi e altri uomini liberi del regno nostro».

L'assemblea dei rappresentanti dei nobili e grandi feudatari nel 1297 già esisteva: era la Camera dei Lord. Proprio in seguito alle norme contenute nella *Magna Charta* era stata convocata alcune volte nel XIII secolo, per approvare le decisioni del re in materia fiscale. La rappresentanza dei ceti era stata integrata con l'ammissione dei cavalieri e dei borghesi, i quali non essendo nobili di rango erano detti "Comuni". Durante il regno di Edoardo questo, che fu il primo Parlamento moderno, fu convocato cinque volte per concedere al sovrano il diritto di imporre delle tasse per pagare le sue guerre. Era ormai affermato un principio ed era nata la monarchia parlamentare.

Più tardi i Comuni presero a riunirsi separatamente e da quel momento il Parlamento inglese assunse la forma bicamerale che ancora oggi mantiene: la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni.

Per motivi simili e seguendo pressappoco lo stesso principio, il re di Francia, Filippo IV il Bello, impegnato in un conflitto con il papa Bonifacio VIII, nel 1302 convocò la riunione costitutiva di quello che sarà il Parlamento francese: gli Stati Generali, ossia l'assemblea dei rappresentanti dei nobili del clero e della borghesia (i tre "stati"). Questo Parlamento mantenne la forma monocamerale, e da quando Filippo V nel 1317 concesse alle città del regno di scegliere i propri rappresentanti fu introdotto il principio dell'elettività dei deputati.

Queste forme di rappresentanza rimasero per secoli solo consultive, salvo il diritto di non approvare le imposte fiscali richieste dal re. Ma questo costrinse le monarchie a fare i conti con la volontà dei sudditi e a limitare il loro potere.

L'ATTUALITÀ DELLA MAGNA CHARTA

*Le norme contenute nella *Magna Charta* furono considerate dai nobili e dai baroni la riaffermazione di principi e consuetudini, che erano già in vigore nelle terre di Inghilterra prima*

che i Normanni vi giungessero, con Guglielmo il Conquistatore, a imporre il loro potere monarchico.

Quest'idea sta alla base della perenne modernità dei principi in essa contenuti: essi affermavano la norma che nessuna autorità ha il "diritto" di andare contro i "Diritti originari" che gli uomini possiedono prima che si costituisca il potere dello Stato. Chi governa deve essere legittimato dal consenso dei governati.

Gli inglesi, forse più che le nazioni continentali, hanno sempre guardato al passato e sono stati influenzati dalla loro interpretazione di quel passato. Dai tempi più antichi i riformatori inglesi hanno tentato di dimostrare di non essere degli innovatori ma piuttosto restauratori di antiche consuetudini che erano state smarrite. I baroni che si opponevano a re Giovanni reclamavano la restaurazione delle libertà godute sotto Edoardo il confessore ed Enrico I: essi ricordavano un passato idealizzato in cui gli uomini avrebbero goduto tutti i loro diritti e privilegi ed in cui il governo avrebbe osservato al legge, e chiedevano un ritorno a questa buona e antica prassi. Enumerando antichi diritti nella Charta, i baroni facevano il tentativo di opporre, per il futuro, limitazioni permanenti al potere della Corona, e tale tentativo raggiunse il successo nel 1237, quando Enrico III confermò in perpetuo le "libertà" contenute nella Charta: i baroni avevano convertito la loro interpretazione della consuetudine in legge indiscussa. Da quel momento la *Magna charta* fu considerata legge fondamentale e inalienabile che limitava e sovrastava il potere della corona e le sue ripetute conferme nei secoli XIII e XIV rafforzarono ulteriormente la sua posizione di legge somma e fondamentale.

Nei secoli XV e XVI l'importanza della *charta* declinò, ma risorse maniera sorprendente all'inizio del secolo XVII. L'uomo al quale va attribuito il merito del nuovo interesse nella *charta* fu Sir Edward Coke, [giurista e giudice di Stato, licenziato nel 1616 dal re Giacomo Stuart a causa della difesa della legge comune], che sfruttò largamente la storia passata nelle sue critiche alla politica e ai metodi di governo degli Stuart. Coke esaltò la *charta* come "attestante le basi più solide delle leggi fondamentali dell'Inghilterra", e insieme ai suoi colleghi parlamentari chiese a Carlo I la restaurazione delle antiche libertà espresse nella *charta*. La loro richiesta doveva essere ripetuta dai Levellers, dai radicali (whigs) durante la "gloriosa rivoluzione" del 1688, da i riformatori parlamentari del secolo XVIII, e laiche artisti del secolo XIX.

Così, lungo tutta la sua storia, la *Magna charta* è stata un grido di battaglia e un bastione protettivo in ogni crisi che ha minacciato di scuotere le libertà della nazione.

(A. PALLISTER, *Magna Charta, the heritage of liberty*, Clarendon Press. Oxford, 1971; In A. DESIDERI *Storia e Storiografia*, D'Anna, Messina 1987, pag. 596)

IL TESTO DELLA MAGNA CHARTA LIBERTATUM

La Magna Charta fu condannata dal papa Innocenzo III, che pretendeva la sottomissione di tutti i signori feudali al potere spirituale. Ma i nobili e i baroni ottennero dal successore di Giovanni Senzatterra, Enrico III, che il suo contenuto venisse confermato, con alcune modifiche, per ben tre volte.

Proponiamo qui gli articoli che sintetizzano il significato complessivo del documento; sono tratti dalle copie dell'edizione del 1215.

Giovanni, per grazia di Dio, re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, Duca di Normandia e di Aquitania e conte d'Angiò, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, giudici, funzionari delle foreste, sceriffi, intendenti, servitori e a tutti i suoi balivi e fedeli sudditi, salute.

1. In primo luogo abbiano concesso [...] a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi ed i nostri eredi per sempre, tutte le libertà sottoscritte, che essi ed i loro eredi ricevano e conservino, da noi e dai nostri eredi.

9. Né noi, né i nostri balivi ci impadroniremo di una terra o di una rendita qualsiasi in pagamento di un debito sino a che i beni mobili del debitore siano sufficienti a restituire il debito, né coloro che hanno presentato le garanzie per il debitore subiscano danno sino a quando lo stesso debitore sia capace di pagare il debito.

12. Nessuna tassa e nessun aiuto vengano stabiliti nel nostro regno, se non dal comune consiglio del regno e solo per riscattare il nostro corpo, per armare cavaliere il nostro figlio primogenito o per maritare una sola volta la nostra figlia primogenita, che non sia se non un aiuto ragionevole; lo stesso sia per gli aiuti della città di Londra.

13. La città di Londra abbia tutte le antiche libertà e libere consuetudini sia per terra che sulle acque. Inoltre noi vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, ville e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini.

14. Per tenere il comune consiglio del regno riguardo alla richiesta di aiuto al di fuori dei tre casi i suddetti e per richiedere lo "scutagium", [tassa di guerra], faremo avvertire gli arcivescovi, i vescovi, i conti e i maggiori baroni con lettere munite del nostro sigillo; faremo inoltre convocare in generale, attraverso i nostri Visconti e dagli, tutti coloro che detengono feudi indicati che (non trasferibili in eredità) da noi concessi, per una data fissata, almeno entro quaranta giorni, in luogo stabilito; tutte le lettere di convocazione illustreranno le cause della richiesta.

16. Nessuno sia costretto a rendere un servizio maggiore del dovuto per un feudo di cavaliere o per altro libero obbligo feudale.

20. Un uomo libero non sia punito con multa per una piccola colpa, se non secondo il grado della colpa, e per una grossa colpa sia multato secondo la sua gravità, rimanendo salvi i suoi mezzi di sussistenza; e similmente per i mercanti salve le loro mercanzie, e nella stessa maniera un villano sia multato, salvi sempre i suoi strumenti di lavoro, se tutti questi ricorreranno alla nostra misericordia. E nessuna delle suddette multe sia imposta eccetto che per la testimonianza giurata di uomini probi del vicinato.

21. Conti e baroni non siano multati se non dai loro pari e soltanto in proporzione alla natura del reato.

39. Nessun uomo libero sia arrestato o imprigionato o multato o messo fuori legge o esiliato o danneggiato in alcun modo, né ci volgeremo o manterremo alcuno contro di lui, eccetto che per legale giudizio dei suoi pari o secondo la legge del regno.

40. A nessuno venderemo, a nessuno negheremo o ritarderemo il diritto e la giustizia.

STATUTO "DE TALLAGIO NON CONCEDENDO"

Sono qui proposti i primi quattro articoli del fondamentale documento, allegato alla conferma della Magna charta del 1297, che sancisce il diritto del Parlamento ad approvare preventivamente qualunque prelievo fiscale. Lo Statuto consta di 6 articoli: il quinto, non riportato, concede il perdono ai nobili insorti contro il re; il sesto stabilisce le norme per la pubblicazione e l'esecuzione dello statuto stesso.

I. - Nessuna taglia o contributo sarà imposta o prelevata da noi e dai nostri successori, nel nostro regno, senza la volontà e il comune assenso degli arcivescovi, vescovi ed altri prelati, conti, baroni, uomini d'arme, borghesi ed altri uomini liberi del regno nostro.

II. - Nessun ufficiale sia nostro sia dei nostri eredi potrà confiscare grano, lane, cuoi ed altri oggetti da chiunque, senza la volontà ed il consenso di colui al quale questi oggetti appartengono.

III. - Nulla sarà prelevata sui sacchi di lana a titolo di angheria o qualsiasi altro.

IV. - Vogliamo inoltre, ed accordiamo per noi ed i nostri successori, che tutti i chierici e i laici del nostro regno godano di tutte le loro leggi, libertà, libere consuetudini, così pienamente e interamente come hanno fatto allorquando questo godimento è stato il più pieno e il più intiero. E se noi e i nostri successori avremo a fare statuti o ad introdurre usi contrari a queste libertà, o a qualche articolo del presente statuto, noi vogliamo e decidiamo che tali statuti ed usi siano nulli e senza effetto per l'avvenire.

(PBM storia, edizioni Bruno Mondadori)